



PER LA PUBBLICAZIONE

COMUNE DI CERDA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

1° Settore – Affari Generali ed Istituzionali
DETERMINAZIONE

N. 564 Reg. Gen.

N. 201 Reg. Settore

Oggetto: Concessione congedo straordinario alla dipendente Omissis” ai sensi dell’art.42, comma 5 bis del D.Lgs n.151/2001 s.m.i.

L’anno duemilaventi il giorno Ventisette del mese di Ottobre, nella Casa Comunale;

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Esaminata l’allegata proposta, che qui si intende integralmente riportata, predisposta dall’Istruttore Amministrativo Salvina Albanese dalla quale si rileva la necessità di provvedere di quanto in oggetto specificato;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

Richiamato il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti Locali, approvato con D.lgs n.267/2000;

Vista la l.r. n.30 del 23.12.2000;

Vista la l.r. n.23 del 07.09.1998 la quale ha recepito nell’ordinamento Regione siciliana le norme di cui alla legge 127/97 e successive modificazioni, relative alla competenza, della dirigenza locale dell’attività gestionale nella pubblica amministrazione;

Richiamato l’art.55 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di accogliere la richiesta** della dipendente “Omissis” con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, di concessione del congedo straordinario ai sensi dell’art.42, comma 5 bis del D.Lgs n.151/2001 s.m.i. per mesi due a decorrere dal 02/11/2022 al 31/12/2022, per assistere il proprio genitore persona portatore di handicap con situazione di gravità (art.3 comma 3), giusto verbale redatto dall’ASL di Palermo, custodito nel fascicolo personale del Dipendente onde tutelare la privacy a norma del D.Lgs30 giugno 2003 n.196;

2. **Di fare obbligo** al predetto dipendente di comunicare tempestivamente all'Ufficio del personale di questo Ente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni in questione;
3. **Di dare atto che:**
 - Ai sensi del comma 5, quinquies dell'art.42 del D.Lgs, n.151/2001 e s.m.i. i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
 - Durante il periodo di congedo straordinario sono sospesi i permessi concessi ai sensi dell'art.33, comma 3 della L.104/92 con det. N. 323 R.G. del 06/06/2022;
 - il predetto dipendente durante il periodo di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5.ter del Decreto Legislativo n.151/2001 usufruirà di una indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico;
4. **Di provvedere** alla notifica del presente atto all'interessato, la trasmissione all'Ufficio paghe, per gli adempimenti di competenza, al responsabile dell'ufficio in cui lo stesso presta servizio e all'ufficio del personale per l'inserimento nel fascicolo del dipendente.


Il Responsabile 1° Settore
(Antonina Iudicello)



COMUNE DI CERDA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Proposta di Determinazione

Oggetto: Accoglimento richiesta di concessione congedo straordinario ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.Lgs n.151/2001 s.m.i. - dipendente a tempo determinato "omissis".

Premesso che:

- Con determinazione 379 R.G. del 26/07/2022 in accoglimento alla richiesta prodotta dalla dipendente "Omissis" a tempo determinato di tipo parziale, è stato concesso il congedo straordinario ai sensi dell'art.42, comma 5 bis del D.Lgs n.151/2001 s.m.i. per mesi uno a decorrere dal 01/08/2022 al 31/08/2022, per assistere il proprio genitore persona portatore di handicap con situazione di gravità (art.3 comma 3), ;

alla dipendente

- Con nota prot. n. 13833 del 26 ottobre 2022, la dipendente "Omissis" ha avanzato richiesta per la concessione di un periodo di mesi due (a decorrere dal 02/11/2022 fino al 31/12/2022) di permessi straordinari per l'assistenza alla propria madre;

Preso atto di tutta la documentazione presentata dalla dipendente Salamone Gaetana che per motivi di privacy a norma del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 sono custoditi nel fascicolo personale del dipendente;

Visti:

- la normativa inerente il congedo per l'assistenza ai disabili come di seguito indicato:
- il D.Lgs. n.119/2011 che ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti, modificando l'art.42, comma 5 del D.Lgs. n.151/2001;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.19 del 26/01/2009 che estende la fruizione del congedo previsto, al figlio convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;
- che il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa e non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza della stessa persona a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno, salvo che, in tal caso, i sanitari richiedano la presenza del soggetto che presta assistenza;
- che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art.42, comma 5-ter del D.Lgs. n.151/2001 e s.m.i., un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico;
- che durante la fruizione del periodo di congedo, comma 5- quinquies del già citato art.42, non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Considerato che, tale congedo straordinario, la cui durata massima è di due anni nell'arco della vita lavorativa, può essere fruito anche in modo frazionato e che tra un periodo ed un altro di fruizione, è necessaria l'effettiva ripresa lavorativa;

Esaminata la circolare n.2 del 10/01/2002 dell'INPDAP nella quale viene specificato che la domanda deve essere inoltrata all'Ente di appartenenza e gli interessati hanno diritto a fruirne entro sessanta giorni dalla richiesta;

Accertato che:

- la Dipendente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- lo stesso in atto gode, giusta determinazione n. 323 R.G. del 06/06/2022, dei tre giorni mensili di permessi retribuiti previsti dall'art.33 comma 3, della legge 104/92 e che durante il godimento del beneficio in esame non potrà beneficiare dei predetti permessi retribuiti in quanto tale fruizione è incompatibile con i benefici del congedo straordinario in questione, come previsto dalla normativa vigente;
- la sig. ra "Omissis" è dipendente di questo Ente a tempo determinato di tipo parziale, giusta delibera di G.M. 84 del 15/12/2021 con la quale, ai sensi della normativa vigente, i contratti a tempo determinato sono stati prorogati fino al 31/12/2022;
- **Ritenuto** pertanto di accogliere la richiesta di congedo straordinario di che trattasi, per un periodo pari a mesi due a decorrere (dal 02/11/2022 fino al 31/12/2022), evidenziando che, se durante tale periodo, venissero meno le condizioni che hanno prodotto il diritto a beneficiare del congedo straordinario lo stesso verrebbe revocato immediatamente;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs n.267/2000;

Vista la l.r. n.30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego);

Vista la l.r. n.23 del 07.09.1998 la quale ha recepito nell'ordinamento Regione Siciliana le norme di cui alla legge 127/97 e successive modificazioni, relative alla competenza, della dirigenza locale dell'attività gestionale nella pubblica amministrazione;

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Di accogliere la richiesta** della dipendente "Omissis" con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, di concessione del congedo straordinario ai sensi dell'art.42, comma 5 bis del D.Lgs n.151/2001 s.m.i. per mesi due a decorrere dal 02/11/2022 al 31/12/2022, per assistere il proprio genitore persona portatore di handicap con situazione di gravità (art.3 comma 3), giusto verbale redatto dall'ASL di Palermo, custodito nel fascicolo personale del Dipendente onde tutelare la privacy a norma del D.Lgs30 giugno 2003 n.196;
2. **Di fare obbligo** al predetto dipendente di comunicare tempestivamente all'Ufficio del personale di questo Ente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni in questione;
3. **Di dare atto che:**
 - Ai sensi del comma 5, quinquies dell'art.42 del D.Lgs, n.151/2001 e s.m.i. i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
 - Durante il periodo di congedo straordinario sono sospesi i permessi concessi ai sensi dell'art.33, comma 3 della L.104/92 con det. N. 323 R.G. del 06/06/2022;
 - il predetto dipendente durante il periodo di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5.ter del Decreto Legislativo n.151/2001 usufruirà di una indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico;
4. **Di provvedere** alla notifica del presente atto all'interessato, la trasmissione all'Ufficio paghe, per gli adempimenti di competenza, al responsabile dell'ufficio in cui lo stesso presta servizio e all'ufficio del personale per l'inserimento nel fascicolo del dipendente.

Il Responsabile Ufficio Personale
(Salvina Albanese)